Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 ottobre 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1964 registro n. 104 Esercito, foglio n. 352

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando IX Corpo d'armata in data 7 luglio 1918:

AMODEI Benedetto, nato a Sambuca di Sicilia (Agrigento) il 14 ottobre 1889, capitano 59° Reggimento fanteria (ora maggiore f. cpl. in congedo assoluto). — Aiutante di campo di brigata, si distinse per capacità ed ardimento durante una intera giornata di intensi bombardamenti assicurando i collegamenti ed i rifornimenti dei reparti in linea. — Col Fagheron, 15 giugno 1918.

Determinazione del Comando IX Corpo d'armata in data 30 novembre 1918:

AMODEI Benedetto, nato a Sambuca di Sicilia (Agrigento) il 14 ottobre 1889, capitano 59° Reggimento fanteria (ora maggiore f. cpl. in congedo assoluto). — Aiutante di campo di brigata, durante intensi, violenti bombardamenti cooperò lodevolmente col Comando per assicurare i collegamenti con le unità operanti, superando numerose difficoltà con coraggio e sprezzo del pericolo. — Monte Asolone, 29 ottobre 1918.

Determinazione del Comando XXIII Corpo d'armata in data 20 agosto 1918:

MAGAGNOLI Guido, nato a Bologna il 25 febbraio 1897, soldato 456° battaglione d'assedio. — Durante un violento bombardamento, noncurante del pericolo, assolveva i suoi compiti con coraggio ed alto senso del dovere. — Basso Piave, 15 giugno 1918.

Determinazione del Comando XXIII Corpo d'armata in data 12 aprile 1919:

MIGLIOLI Jader, nato a Cremona il 25 ottobre 1899, sottotenente 77° Reggimento fanteria (ora capitano f. cpl. ris.). — Prese parte, quale aiutante maggiore in 2ª del battaglione, all'epica avanzata oltre il Piave, Meduna e Tagliamento, distinguendosi per capacità ed ardimento. Nel passaggio del Tagliamento, entrò fra i primi nella corrente impetuosa, sotto violento fuoco nemico, trascinando con l'esempio i propri dipendenti. — Piave-Tagliamento, novembre 1918.

Determinazione del Comando Brigata «Elena» in data 27 dicembre 1918:

REPOSSINI Giovanni, nato a Legnano (Milano) il 29 febbraio 1896, caporal maggiore 43° Reggimento fanteria (ora sergente in congedo assoluto). — Durante un violento combattimento, accortosi che il proprio capo arma mitragliere era stato ferito, prendeva volontariamente il suo posto, distinguendosi per tenacia ed ardimento. — Monte Asolone, 31 ottobre 1918.

Determinazione del Capo di Stato Maggiore Esercito in data 15 luglio 1919:

ROUSSIER FUSCO Adolfo, nato a Bergamo il 4 agosto 1897, caporale Scuola bombardieri (ora 1° capitano art. ris.). — Durante aspri e duri combattimenti, cooperò lodevolmente all'esecuzione di tutte le azioni di fuoco della propria batteria, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Piave, 15 giugno 1918.

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'armata in data 9 ottobre 1918:

VECCHI Felice, nato ad Albinea (Reggio Emilia) il 29 marzo 1899, soldato 38° Reggimento artiglieria d'assedio. — Sviluppatosi un incendio nell'interno di una piazzuola, cooperava con slancio ed ardimento a domare il fuoco. Noncurante del pericolo, si adoperava, tra lo scoppio di proiettili da fucile, a porre in salvo alcune cassette di munizioni di artiglieria, già circondate dalle fiamme. — Casnada, 29 agosto 1918.

(11466)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. **1423.**

Estinzione dell'« Opera pia per il pane quotidiano ai poveri », con sede in Bergamo.

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia per il pane quotidiano ai poveri », con sede in Bergamo, viene estinta ed il residuo patrimonio, consistente in titoli del valore nominale di L. 152.000, devoluto all'Ente comunale di assistenza di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1424.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Istituto Missionario Ancelle dei Poveri », con sede in Bologna.

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Istituto Missionario Ancelle dei Poveri », con sede in Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1425.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio Sodalizio parrocchiale femminile, denominato « Artigiane Cristiane », con sede in frazione Novilara del comune di Pesaro.

N. 1425. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio Soladizio parrocchiale femminile, denominato « Artigiane Cristiane », con sede in frazione Novilara del comune di Pesaro e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1426.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Torrette del comune di Fano (Pesaro e Urbino).

N. 1426. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordiario diocesano di Fano in data 10 marzo 1964, integrato con dichiarazione del 26 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in frazione Torrette del comune di Fano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti per gli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, recante la modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Ritenuta la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, dovuti per la categoria degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1964
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 221

TABELLA *A*
(In vigore dal 1º luglio 1963)

IMPIEGATI
non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	6ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (Tabella *A*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338)	Lire 104	Lire 104	Lire 104	Lire 92	Lire 92
Contributo mensile:					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:					
a carico dell'Amministrazione	9.850	9.029	8.315	7.782	7.418
a carico del dipendente	4.925	4.514	4.157	3.891	3.709
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.296	1.186	1.094	1.024	976
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.490	1.366	1.258	1.178	1.122
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	97	89	82	77	73
Totale contributo mensile	17.658	16.186	14.906	13.952	13.298
A carico dell'Amministrazione	12.733	11.672	10.749	10.061	9.589
A carico del dipendente	4.925	4.514	4.157	3.891	3.709

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *B*
(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963)

OPERAI
con paga liquidata mensilmente

	CATEGORIE						
	Capi operai	Operai specializzati 1ª categoria	Operai qualificati 2ª categoria	Operai comuni 3ª categoria	Operai manovali 4ª categoria	Operaie 5ª categoria	Apprendisti 6ª categoria
Classe di contribuzione	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	6ª
Valore della marca mensile (Tabella *A*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi	118	102	102	102	102	86	86
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti	108	92	92	92	92	78	78
Contributo mensile:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	18.970	16.895	16.006	15.413	15.116	14.524	13.338
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.664	1.482	1.404	1.352	1.326	1.274	1.170
Contributo globale mensile	20.634	18.377	17.410	16.765	16.442	15.798	14.508

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *C*
(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963)

OPERAI
con paga liquidata settimanalmente

	CATEGORIE						
	Capi operai	Operai specializzati 1ª categoria	Operai qualificati 2ª categoria	Operai comuni 3ª categoria	Operai manovali 4ª categoria	Operaie 5ª categoria	Apprendisti 6ª categoria
Classe di contribuzione	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi	27	23	23	23	23	20	20
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti	25	21	21	21	21	18	18
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	729,60	649,80	615,60	592,80	581,40	558,60	513 —
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	64 —	57 —	54 —	52 —	51 —	49 —	45 —
Contributo globale giornaliero	793,60	706,80	669,60	644,80	632,40	607,60	558 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *D*
(In vigore dal 1º gennaio 1964)

IMPIEGATI
non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	6ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (Tabella *A*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338)	Lire 104	Lire 104	Lire 104	Lire 92	Lire 92
Contributo mensile:					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:					
a carico dell'Amministrazione	8.197	7.514	6.920	6.477	6.173
a carico del dipendente	4.115	3.772	3.473	3.251	3.099
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.296	1.188	1.094	1.024	976
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.490	1.366	1.258	1.178	1.122
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	97	89	82	77	73
Totale contributo mensile	15.195	13.929	12.827	12.007	11.443
A carico dell'Amministrazione	11.080	10.157	9.354	8.756	8.344
A carico del dipendente	4.115	3.772	3.473	3.251	3.099

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *E*
(In vigore dal 1° gennaio 1964)

OPERAI
con paga liquidata mensilmente

	CATEGORIE						
	Capi operai	Operai specializzati 1ª categoria	Operai qualificati 2ª categoria	Operai comuni 3ª categoria	Operai manovali 4ª categoria	Operaio 5ª categoria	Apprendisti 6ª categoria
Classe di contribuzione	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	6ª
Valore della marca mensile (Tabella *A*, allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi	118	102	102	102	102	86	86
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti	108	92	92	92	92	78	78
Contributo mensile:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	15.808	14.079	13.338	12.844	12.597	12.103	11.115
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.664	1.482	1.404	1.352	1.326	1.274	1.170
Totale contributo mensile	17.472	15.561	14.742	14.196	13.923	13.377	12.285

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *F*
(In vigore al 30 dicembre 1963)

OPERAI
con paga liquidata settimanalmente

	CATEGORIE						
	Capi operai	Operai specializzati 1ª categoria	Operai qualificati 2ª categoria	Operai comuni 3ª categoria	Operai manovali 4ª categoria	Operaio 5ª categoria	Apprendisti 6ª categoria
Classe di contribuzione	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	6ª
Valore della marca settimanale (Tabella *B*, allegata alla legge 12 agosto 1962, *n*. 1338):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
per gli operai iscritti alle assicurazioni contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e tubercolosi	27	23	23	23	23	20	20
per gli operai iscritti alla sola assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti	25	21	21	21	21	18	18
Contributo giornaliero:							
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	608 —	541,50	513 —	494 —	484,50	465,50	427,50
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	64 —	57 —	54 —	52 —	51 —	49 —	45 —
Totale contributo giornaliero	672 —	598,50	567 —	546 —	535,50	514,50	472,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(10831)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Escavazione marmi colorati », con sede in Serle (Brescia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la lettera in data del 31 agosto 1964 del signor Tonni Santino, liquidatore ordinario della Società cooperativa « Escavazione marmi colorati », con sede in Serle (Brescia), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Escavazione marmi colorati », con sede in Serle, costituita per rogito Mauro Barca in data 11 gennaio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ernesto Stefanutti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11122)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. Central Frigor - Magazzini Generali Frigoriferi - Punta Nord Est, ad istituire ed esercitare in Castel Maggiore (Bologna) un Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 21 giugno 1963, con la quale la S. p. A. Central Frigor - Magazzini Generali Frigoriferi - Punta Nord Est, con sede in Bologna, via D'Azeglio n. 47, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire in Castel Maggiore (Bologna) un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la successiva istanza in data 14 ottobre 1964 con cui la Società ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare detto Magazzino generale per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti presentati a corredo delle istanze ed in particolare il certificato di regolare esecuzione delle opere di costruzione dei locali dell'istituendo Magazzino generale, rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Bologna in data 17 ottobre 1964, e le planimetrie dei locali stessi;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con le deliberazioni n. 394 e n. 395, rispettivamente del 10 e del 12 ottobre 1964;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Central Frigor - Magazzini Generali Frigoriferi - Punta Nord Est, con sede in Bologna, via D'Azeglio n. 47, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Castel Maggiore (Bologna), nei locali descritti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari — escluse quelle attinenti al deposito delle merci estere — e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con le deliberazioni citate nelle premesse del presente decreto.

Art. 3.

La S. p. A. Central Frigor - Magazzini Generali Frigoriferi - Punta Nord Est, deve prestare per l'esercizio del Magazzino generale una cauzione il cui ammontare è stabilito in L. 3.000.000 (tremilioni), salvo successive determinazioni.

L'amministrazione del Magazzino generale deve essere tenuta presso la sede di questo.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11329)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari per il calcolo dei valori di riduzione e di riscatto relativi alla combinazione delle tariffe vita intera e rendita differita, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11121)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, approvato con decreto ministeriale del 2 marzo 1939, modificato con decreti ministeriali del 4 febbraio 1943, del 28 luglio 1947, del 31 gennaio 1948, del 31 ottobre 1949, del 27 aprile 1954, del 28 marzo 1958 e del 25 febbraio 1960;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1958, con il quale il gr. uff. Agostino Audisio venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Luigi Colombo è nominato presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Trasformazione in Consorzio fitosanitario obbligatorio del « Centro per l'incremento della ortofrutticoltura modenese » di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la nota 9 luglio 1963, n. 23781, con la quale la Prefettura di Modena ha trasmesso, con parere favorevole, la domanda intesa ad ottenere la trasformazione del « Centro per l'incremento della ortofrutticoltura modenese » in Consorzio obbligatorio per la difesa fitosanitaria;

Visti i pareri favorevoli dell'Osservatorio per le malattie delle piante e dell'Ispettorato provinciale della agricoltura di Modena;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla richiesta trasformazione, ai fini di un maggior potenziamento delle lotte fitosanitarie in atto nel territorio della Provincia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il « Centro per l'incremento della ortofrutticoltura modenese », di Modena, è trasformato in Consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie.

Il prefetto della provincia di Modena provvederà, con proprio decreto, sentito il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena, a fissare, a norma dell'art. 43 del regolamento approvato con il citato regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, la circoscrizione del Consorzio.

Il Centro interessato uniformerà il proprio ordinamento alle norme previste, per i Consorzi obbligatori, dalla legge e dal regolamento sopracitati.

Il prefetto della provincia di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11330)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11335)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11334)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11338)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: Oliva

(11333)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

(11337) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

(11336) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1964.

Istituzione nella città di Pordenone di una Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, contenenti le norme generali riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento generale approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 825;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, col quale è stato approvato il regolamento per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista l'istruzione per i servizi contabili provinciali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1941;

Visto l'art. 31 legge 31 dicembre 1961, n. 1460, concernente gli Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con il quale viene disposta, nel capoluogo del circondario di Pordenone, l'istituzione di una Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione - Circoscrizione - Sede

Con effetto dal 1° aprile 1965 è istituita nella città di Pordenone una Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni con l'ordinamento e le attribuzioni stabiliti ai successivi articoli.

Con effetto dalla stessa data, passano alla competenza della predetta Direzione circondariale P. T., i servizi postali e telegrafici svolti nelle località del circondario di Pordenone, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, in atto posti alla dipendenza della Direzione provinciale P. T. di Udine.

Art. 2.

Ordinamento

La Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone è suddivisa nei seguenti reparti ed uffici interni:

Direzione, Ispezione, Segreteria;
Reparto 1° (Amministrazione postale e telegrafica);
Reparto 2° (Ragioneria);
Economato - Magazzino.

Alle dipendenze della stessa Direzione sono istituiti per l'esecuzione dei servizi di istituto in detta località, i seguenti uffici provinciali:

Cassa;
Vaglia e risparmi;
Corrispondenze e pacchi;
Telegrafo;

Alla titolarità della Direzione circondariale P. T. di cui trattasi saranno preposti funzionari con qualifica pari o immediatamente inferiore a quella prevista per la Direzione provinciale P. T. di Udine; per la dirigenza dei reparti ed uffici valgono le disposizioni vigenti al riguardo per i reparti ed uffici delle Direzioni provinciali P. T.

I dirigenti e gli impiegati sono responsabili del regolare esercizio delle proprie attribuzioni secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto attiene l'amministrazione del patrimonio e la tenuta della contabilità, il dirigente della Direzione circondariale P. T., quale funzionario delegato, il cassiere e i consegnatari di materiali, quali agenti contabili, i controllori, quali agenti di riscontro, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge e di regolamento, nonchè le istruzioni di servizio vigenti in materia per le Direzioni provinciali P. T.

Art. 3.

Attribuzioni

La Direzione circondariale P. T. di Pordenone è organo periferico dell'Amministrazione P. T., competente a provvedere, nell'ambito della propria Circoscrizione, alla gestione di esecuzione di tutti i servizi di istituto.

La sua competenza è autonoma ed è analoga a quella delle Direzioni provinciali P. T.

Le attribuzioni dei reparti e degli uffici della Direzione circondariale P. T. di cui trattasi sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni per i reparti e gli uffici delle Direzioni provinciali P. T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 66, foglio n. 161. — Migneni

(54)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Romeo Antonino, residente nel comune di Taurianova (d. n. Palmi), dal 2 febbraio 1965;

Ghione Giovanni, residente nel comune di Torino, dal 2 febbraio 1965;

Masi Giuseppe, residente nel comune di Empoli (d. n. Firenze), dal 27 febbraio 1965.

(11477)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1964 è revocato il decreto ministeriale 12 novembre 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Cassarino Angelo nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Francoforte, stesso distretto notarile.

(11478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Guastalla

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1964, il divieto di caccia e uccellagione, disposto con i decreti ministeriali 20 agosto 1955, 31 agosto 1956, 24 giugno 1957 e 29 settembre 1958, con i quali è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione nella zona di Guastalla (Reggio Emilia), della superficie di ettari 350, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 20 agosto 1955, viene revocato.

(11497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Piacenza.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.29/10938, del 21 dicembre 1964 — sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è stato autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Piacenza, via Scalabrini numero 37, di proprietà della Società Immobiliare Scalabrini, per un prezzo non superiore a L. 17.250.000 (diciassettemilioniduecentocinquantamila).

(11494)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1964, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11471)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Tempio Pausania (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.335.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11519)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1964, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.237.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11472)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1964, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.516.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11473)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1964, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.669.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11474)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Uri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11517)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Torralba (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11518)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Sorso (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 31 gennaio 1961 dalla prof.ssa Teresa Marconcini, avverso la decisione del 15 novembre 1960 adottata dal Ministero della pubblica istruzione sul suo gravame proposto contro il provvedimento n. 1490 del 24 aprile 1960, con il quale il provveditore agli studi di Verona aveva considerato, ai fini della liquidazione per cessazione dal servizio, il solo periodo continuativo di servizio 1949-50 1956-57 e non già il più lungo periodo, 1934-35 1956-57, reclamato dalla ricorrente.

(11397)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 61, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 agosto 1958 dal prof. Ermanno Renzi, avverso il provvedimento del 10 maggio 1958 n. 2162, con il quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto il suo gravame contro la riduzione dell'orario d'insegnamento operata, nei suoi confronti, dal direttore della Scuola di avviamento « Alberti » di Rimini.

(11399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 155, il rag. Giulio Busnelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di detta città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(11390)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 287, è stato respinto il ricorso straordinario 9 luglio 1962, proposto dall'archivista del ruolo della carriera esecutiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Angius Antonio, avverso la nota n. 13638 del 12 aprile 1962, con la quale gli è stato negato l'assegno personale previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

(11429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,80	624,79	624,81	624,78	624,79	624,81	624,80	624,79	624,79
$ Can.	581,76	581,80	582 —	581,75	580,30	581,85	581,70	581,80	581,90	581,80
Fr. Sv.	144,75	144,74	144,715	144,71	144,73	144,76	144,7150	144,75	144,77	144,74
Kr. D.	90,37	90,38	90,39	90,38	90,25	90,38	90,39	90,37	90,39	90,38
Kr. N.	87,34	87,35	87,395	87,36	87,28	87,35	87,3750	87,35	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,57	121,55	121,55	121,56	121,50	121,55	121,5350	121,60	121,54	121,55
Fol.	173,91	173,87	173,85	173,85	173,80	173,89	173,8350	173,90	173,89	173,88
Fr. B.	12,59	12,587	12,5890	12,5875	12,575	12,58	12,5855	12,60	12,59	12,595
Franco francese	127,52	127,51	127,505	127,49	127,45	127,51	127,49	127,50	127,52	127,51
Lst.	1743,36	1743,75	1743,70	1743,85	1743,75	1743,62	1743,70	1743,60	1743,80	1743,70
Dm. occ.	157,10	157,05	157,05	157,02	157,03	157,06	157,0175	157,10	157,07	157,04
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24,20	24,10	24,19	24,199	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,75	21,75875	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 5 gennaio 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,35
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581,725
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90,385
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,547
1 Fiorino olandese	173,842
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1743,775
1 Marco germanico	157,019
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,762

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,82	624,80	624,80	624,81	624,80	624,80	624,81	624,80
$ Can.	581,80	581,70	581,70	581,45	580,30	581,75	581,50	581,77	581,75	581,75
Fr. Sv.	144,73	144,74	144,75	144,755	144,73	144,71	144,75	144,72	144,71	144,75
Kr. D.	90,38	90,37	90,40	90,38	90,25	90,38	90,371	90,37	90,38	90,38
Kr. N.	87,36	87,36	87,35	87,335	87,28	87,37	87,325	87,35	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,54	121,57	121,50	121,56	121,50	121,56	121,55	121,58	121,56	121,55
Fol.	173,86	173,80	173,80	173,78	173,80	173,85	173,75	173,87	173,85	173,85
Fr. B.	12,58	12,588	12,5930	12,592	12,575	12,58	12,592	12,60	12,58	12,595
Franco francese	127,50	127,52	127,515	127,51	127,52	127,49	127,51125	127,50	127,49	127,50
Lst	1743,74	1743,55	1743,30	1743,275	1743 —	1743,85	1743,15	1743,75	1743,85	1743,25
Dm. occ.	157,04	157,06	157,11	157,115	157,07	157,02	157,12	157,05	157,02	157,10
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24,19625	24,10	24,20	24,1975	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,765	21,80	21,76	21,7505	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 7 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	101,30
Redimibile 3,50 % 1934	97,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,22

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	144,752
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,33
1 Corona svedese	121,555
1 Fiorino olandese	173,765
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1742,212
1 Marco germanico	157,117
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,758

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1964, registro n. 34 Finanze, foglio n. 45, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Fornaro Aldo, geometra nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, avverso la deliberazione adottata il 21 dicembre 1961 dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze sul ricorso gerarchico da lui prodotto ai sensi dell'art. 54 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(11495)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda con cui il sig. Oberhuber Giulio, nato a Tesero il 12 febbraio 1913 e residente a Predazzo, ha richiesto, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bosin;

Considerato che il richiedente ha assunto il cognome di Oberhuber a seguito dei provvedimenti n. 2026 Gab. del 27 febbraio 1952 e n. 12440 Gab. del 12 dicembre 1957 del Vice Commissario del Governo di Bolzano, con i quali, su domanda del padre dell'attuale ricorrente, sig. Oberhuber Lodovico, veniva revocato il decreto del prefetto di Bolzano n. 76 R. Gab. del 20 maggio 1940, di riduzione del cognome dell'anzidetto Oberhuber Ludovico, della di lui moglie Bosin Anna e del figlio minore Giulio nella forma italiana di Bosin;

Considerato che la domanda di cui alle premesse è stata pubblicata per trenta giorni nell'albo pretorio del comune di Predazzo e nell'albo di questo Commissariato del Governo, senza che venissero presentate opposizioni;

Ritenuta la opportunità di accogliere la domanda del signor Oberhuber Giulio;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge, n. 17;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Al signor Oberhuber Giulio, nato a Tesero il 12 febbraio 1913, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Oberhuber in Bosin;

Il presente decreto, a cura del sindaco del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Trento, addì 18 dicembre 1964

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(11475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Vicenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Vicenza, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Venezia.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.
L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata della relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 29. — GALLUCCI

(11356)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde (5° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Palermo.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di

specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata della relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 27. — GALLUCCI

(11358)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato specialista in chirurgia presso le carceri giudiziarie di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato specialista in chirurgia, presso le carceri giudiziarie di Palermo, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde (5° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso dei diplomi di laurea in medicina e chirurgia, di specialista in chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Palermo.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) diploma di specializzazione in chirurgia;

4) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare. copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente, in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in carta bollata, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata della relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 31. — GALLUCCI

(11359)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale di concetto della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) numero P.2.1.1.208/126595 in data 22 luglio 1964;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova, nei ruoli del personale di concetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto di istruzione di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Registro n. 48 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 29. — BONOMI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario in prova.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma — rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto di istruzione di 2° grado).

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari:

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego);

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo; l'Azienda delle ferrovie dello Stato, come ovviamente non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, non è neanche responsabile di eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), nonchè di tecnica meccanografica, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati o vedovi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1° - gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2° - gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B*, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa):

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

per i mutilati e invalidi civili;

i) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) assorbono qualsiasi altro aumento.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nelle graduatorie a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 5 diottrie o meno 10 diottrie; percezione della voce di conversazione alla distanza di almeno 4 metri complessivamente o da un solo orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo alla assunzione — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) - in Roma: piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale (Servizio personale - Concorsi) allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto gli interessati saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; per quest'ultimo essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa per l'importo già detto.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere e di tecnica meccanografica, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice si procederà alla definitiva sostituzione con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità.*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti ed orali, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª Prova scritta	punti	10
2ª Prova scritta	»	10
Prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Alle prove facoltative di lingue francese, inglese e tedesca, nonchè di tecnica meccanografica, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Tali prove facoltative verteranno sul programma di cui l'allegato *C* e s'intendono superate solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuno esame (scritto e orale) delle prove medesime.

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente di:

punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca);

punti 0,50 per la prova di tecnica meccanografica.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, come pure usare inchiostri diversi dal nero, o dal blu, o matite di qualsiasi genere, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di precedenza (riserva di posti) e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per il personale in servizio ferroviario o di altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando il coefficiente 0,0075 per tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto. Dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se questa ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,20 o punti 0,10 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo ovvero del personale di concetto e equiparato;

d) punti 0,05 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra Amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale di concetto od equiparate.

I punteggi di cui sopra, sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

v) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 2% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione riportando, in ciascuna prova, almeno un punteggio di 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2% dei posti di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblicca numeri 1396-51, 1507-56 e 46-1962.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678-1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando, qualora non presentati in sede di produzione dei documenti di cui al punto 11;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, *provvisoriamente* e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *c*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio in prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria e con l'osservanza delle norme per la riserva dei posti.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge); nato il . . . . (giorno, mese ed anno) a . . . . in possesso del diploma di . . . . conseguito a . . . . . presso . . . . (indicare il nome dell'Istituto, specificando se statale o parificato) nella sessione . . . . dell'anno scolastico . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a duecentodieci posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941;

chiede altresì di sostenere le seguenti prove facoltative . . . . (indicare quali).

(I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda, salvo quanto disposto al punto 11 del relativo bando).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .: in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

dichiara altresì di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città . . . .(specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate);

chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta ai seguenti indirizzi, impegnadosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive.

Data . . . .

1) Via . . . . n. . . .
. . . . (provincia . . . . .)

2) . . . . (eventuale indirizzo militare).

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Prove scritte:

Le prove scritte saranno due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, unico per tutti i candidati.

La seconda nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, di diritto pubblico ovvero di diritto privato, come da programma per la prova orale.

Prova orale:

A) Nozioni di Diritto privato sui seguenti argomenti:

Fonti del diritto - Interpretazione della legge e sua validità nel tempo e nello spazio.

Negozi giuridici: requisiti ed elementi accidentali (condizione, termine e modo) - Nullità - Annullabilità.

Persone fisiche e persone giuridiche: Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio, residenza e dimora - Assenza - Morte presunta - Parentela e affinità.

La famiglia - La filiazione - Affiliazione e Adozione - Successione « mortis causa ».

Concetto giuridico delle cose e dei beni - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Possesso - Tutela del possesso.

Diritti reali - La proprietà - Modi di acquisto della proprietà - Limitazioni al diritto di proprietà - Tutela del diritto di proprietà - Estinzione del diritto di proprietà.

Le obbligazioni - Fonti delle obbligazioni - Adempimento e inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Modificazione ed estinzione del rapporto obbligatorio.

Il contratto in generale - Suoi requisiti ed effetti - Rescissione e risoluzione - Nozioni particolari sul contratto di trasporto e in specie su quello ferroviario - Mandato - Deposito.

Prescrizione e decadenza.

B) Nozioni di Diritto pubblico sui seguenti argomenti:

Organi costituzionali dello Stato italiano: funzioni e prerogative.

Le leggi in senso formale e loro processo formativo - Decreto legislativo - Decreto-legge - Regolamenti.

Ordinamento dell'Amministrazione governativa centrale e locale - Organi attivi, consultivi e di controllo - Ordinamento de l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Ordinamento degli Enti autarchici territoriali (Comuni, Provincie, Regioni).

La giustizia amministrativa e i suoi organi - Ricorsi giurisdizionali e amministrativi.

C) Elementi di contabilità di Stato:

Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria delle Amministrazioni centrali - Formazione del Bilancio di previsione - Sue caratteristiche - Sindacato costituzionale sui documenti finanziari da parte della Corte dei conti - Legge di bilancio - Legge di variazione del bilancio - Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo (conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale) - Riscontro della Corte dei conti - Esposizione finanziaria.

D) Statistica:

Concetto di statistica - I dati statistici - Loro comparabilità - Procedimenti aritmetici e grafici - Diagrammi e cartogrammi - I numeri indici e la loro applicazione - Le leggi statistiche - Regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri - Tavole di sopravvivenza e di mortalità.

E) Storia:

Storia moderna e contemporanea d'Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

F) Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (con descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi).

I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

G) Matematica:

1) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola d'interesse semplice e di società - Estrazione della radice quadrata.

2) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

3) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

A) Lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Le prove consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

B) Tecnica meccanografica.

Prova orale sui seguenti argomenti:

Principi del sistema meccanografico a schede perforate.

Macchine fondamentali e loro caratteristiche d'impiego.

Le fasi elaborative essenziali di un Centro meccanografico (perforazioni dei dati, loro selezione, tabulazione e calcolo).

Cenni sugli Ordinatori.

Sviluppo delle procedure meccanografiche di illustrazione di una procedura tipica.

(10168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione e suddivisione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di quinta classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1964, con cui è stato bandito un concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di quinta classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1964, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che, a norma dell'art. 8 - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di Sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, - integrata di altri componenti - è suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale.

1ª *Sottocommissione*

Componenti:

Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero;

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;

Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Segretario aggiunto:

Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio al Ministero.

2ª *Sottocommissione*

Componenti:

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Segretario aggiunto:

Venturini dott. Lucio, consigliere di 1ª classe in servizio al Ministero.

3ª *Sottocommissione*

Componenti:

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Marchi dott. Berardino, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Bilancia dott. Ortensio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Segretario aggiunto:

Di Tomaso dott. Antonio, consigliere di 1ª classe in servizio al Ministero.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari aggiunti delle Sottocommissioni suddette saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1964
Registro n. 37 *Interno, foglio n.* 378

(11212)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero dlla sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il foglio n. 1738 del 26 maggio 1964, con il quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato il consigliere di cassazione dott. Gennaro Guadagno quale presidente della Commissione esaminatrice predetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Guadagno prof. dott. Gennaro, consigliere di cassazione.

Membri:

Conti prof. Carlo, libero docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Roma;

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario di igiene presso l'Università di Roma;

Martorana prof. Ferdinando, ispettorato generale medico;

Nuzzolillo prof. Luigi, ispettore generale medico.

Segretario:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Alla Commissione, di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Ferri prof. Alfonso (inglese);

Josia prof. Vincenzo (spagnolo);

Arredi Barazzoni prof. Margherita (tedesco e francese).

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamnto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) graverà sul capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1964
Registro n. 8, *foglio n.* 311

(11406)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di aspirante ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli per la ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1964-65, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 282;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1964-65:

Presidente:

Col. A.A.r.n. s.p.e. De Angelis Giovanni Battista.

Membri:

Col. A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto;

Col. G.A.r.i. s.p.e. Nicolò Giovanni Battista;

Ten. col. A.A.r.n. s.p.e. Perna Ettore.

Segretario:

Ten.col. A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1964
Registro n. 36 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 331. — LAZZARINI

(11306)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.